



Set Informativo Polizza Individuale

MiA drive Assistenza Autovetture Incidente e foratura

Il presente Set Informativo contenente:

- **DIP Danni**
- **DIP aggiuntivo Danni**
- **Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario**
- **Modulo di proposta dove previsto**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Ultimo aggiornamento: febbraio 2023

Assicurazione redatta secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance



Assicurazione contro i danni al veicolo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. **Prodotto:** MiA drive Assistenza Autoveicoli - Incidente e foratura

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede una garanzia di Assistenza stradale e alla persona con prestazioni da erogarsi in natura e consistente nell'aiuto fornito all'Assicurato in difficoltà a causa di evento fortuito del Veicolo su cui viaggiava.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione fornisce le prestazioni di assistenza stradale e mobilità nonché le Prestazioni di assistenza alla persona di seguito elencate:

1. Officina mobile
2. Soccorso stradale
3. Spese di rimessaggio
4. Veicolo sostitutivo
5. Invio taxi
6. Recupero del Veicolo fuori strada
7. Supporto alla compilazione del CAI
8. Demolizione del Veicolo
9. Spese d'albergo
10. Rientro salma
11. Abbandono legale del Veicolo



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura:

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i veicoli:

- * che non siano riconducibili alla categoria autoveicoli destinate al trasporto di persone
- * non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore;
- * non immatricolati in Italia;
- * destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici).

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Le Prestazioni di cui all'Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:

- ! violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell'Assicurato) delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- ! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e/o agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?



La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi Europei, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, è annuale, può essere pagato in un'unica soluzione oppure con le diverse modalità indicate nel certificato di polizza e sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario di assicurazione. In ogni caso, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell'acquisto dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di polizza, se il Premio è stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.

Alla scadenza l'Assicurazione non si rinnova tacitamente. La copertura assicurativa sarà in ogni caso operante fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

L'Assicuratore può formulare una proposta di rinnovo prima della scadenza del contratto. Il rapporto assicurativo conseguentemente all'eventuale rinnovo prosegue senza alcuna interruzione della copertura assicurativa per un'ulteriore annualità.

L'Assicurazione, oltre che alla sua scadenza naturale, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio totale o distruzione per danno totale del Veicolo.

Alternativamente, il Contraente può richiedere la sostituzione del Veicolo assicurato, purché appartenente alla stessa categoria.



Come posso disdire la polizza?

Non è data facoltà di disdetta o recesso al Contraente o all'Assicurato relativamente alle singole coperture assicurative sui Veicoli.

Assicurazione contro i danni al veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: MiA drive Assistenza Autovetture - Incidente e foratura

Data: maggio 2023

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mapfreasistencia.it; e-mail: info@mapfreasistencia.it; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mapfreasistencia.it, posta elettronica: info@mapfreasistencia.it, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per le imprese straniere indicare il regime nel quale operano in Italia e l'Autorità di vigilanza competente.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 137.470.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 170.670.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 16.971.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 170,8% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2022/2021-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione fornisce le prestazioni elencate alle seguenti condizioni e limiti in caso di eventi provocanti l'immobilizzo o l'inutilizzabilità del Veicolo assicurato:

- ✓ **Officina mobile:** in caso di Incidente Stradale e foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, la Struttura Organizzativa, valutati il tipo e l'entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto sulla base dei fatti rappresentati dall'Assicurato, verificherà la disponibilità di un mezzo di officina mobile nel territorio dove si è verificato l'evento e invierà lo stesso per la riparazione. Nel caso in cui, durante l'intervento, il mezzo di officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Soccorso stradale". L'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali". In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico dell'Assicuratore purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo e comunque entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".
- ✓ **Soccorso stradale:** in caso di Incidente Stradale, foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico, dissequestro del Veicolo a seguito di Incidente Stradale e lo stesso risulti non marciante, fenomeni naturali, Uscita di Strada, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente, a scelta dell'Assicurato:
 - a) presso l'officina autorizzata della casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro;
 - b) al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro il limite indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di manodopera per il ripristino dello stesso purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali". Qualora il Sinistro si verifichi all'estero, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo, alternativamente, alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice oppure officina generica in grado di effettuare la riparazione e l'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".

- ✓ **Spese di rimessaggio:** qualora il Veicolo, a seguito della Prestazione "Soccorso stradale", risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio. L'Assicuratore sosterrà il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".
- ✓ **Veicolo sostitutivo:** qualora, in conseguenza di Incidente Stradale, fenomeni naturali, Uscita di Strada, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione "Demolizione del Veicolo", la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali", sarà resa disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l'attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e comunque entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali". Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.
- ✓ **Invio taxi:** qualora l'Assicurato, a seguito dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale", abbia necessità di un mezzo per:
 - ritirare il veicolo sostitutivo erogato dalla Struttura Organizzativa;
 - ritirare il Veicolo riparato presso l'officina;
 - seguire il mezzo di soccorso fino all'officina di destinazione,
 la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere una delle mete sopra indicate. L'Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".
- ✓ **Recupero del Veicolo fuori strada:** qualora, in conseguenza di Uscita di Strada, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso necessario per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. L'Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".
- ✓ **Supporto alla compilazione del CAI:** qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale, debba procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.
- ✓ **Demolizione del Veicolo:** qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la documentazione indicata nelle condizioni di assicurazione. La mancata produzione dei documenti richiesti o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali costi di deposito. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.
- ✓ **Spese d'albergo:** qualora, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale", il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo. L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".
- ✓ **Rientro salma:** qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".
- ✓ **Abbandono legale del Veicolo:** qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo l'Incidente Stradale risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per eseguire la sua riparazione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. L'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, esclusioni.

- ✘ Non sono assicurabili:
- ✘ i veicoli in locazione o a noleggio;
- ✘ i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- ✘ i veicoli d'epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992;
- ✘ i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- ✘ i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità;
- ✘ tutti i veicoli che non rientrano nella definizione di autovettura prevista dal Codice della Strada, a titolo esemplificativo le roulotte, i caravan, i camper, gli autocaravan, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autocarri.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni.

La copertura assicurativa non opera e le Prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- ! violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell'Assicurato) delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- ! partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- ! qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolga una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti);
- ! trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- ! tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! frode o possesso illegale del Veicolo;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada applicabile nel luogo di Sinistro;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- ! trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.

La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:

- ! mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
- ! circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
- ! Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;

Le Prestazioni non sono altresì fornite in:

- ! tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
- ! quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ! In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- ! eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- ! eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti, ulteriori, limitazioni relative alle singole prestazioni di cui all'Assicurazione:

- ! **Officina mobile:** restano a carico dell'Assicurato:
 - l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale,
 - gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.
 - ! **Soccorso stradale:** restano a carico dell'Assicurato:
 - l'eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti delle destinazioni previsti e/o del Massimale;
 - gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
 - le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
 - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo, fatto salvo il ricorrere dei presupposti di cui alla Prestazione "Recupero del Veicolo fuori strada";
 - i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo dell'Incidente.
 - ! **Spese di rimessaggio:** resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
 - ! **Veicolo sostitutivo:** resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
- Qualora l'evento si verifichi all'estero:

- la Prestazione sarà operante solo in conseguenza dell'erogazione del "Soccorso stradale" (fermi i presupposti richiesti dalla presente Prestazione);
- le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell'Assicurato.

La Prestazione non è operante:

- per immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito (da fornire a garanzia dei danni cagionati al veicolo preso a noleggio) o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

! **Invio taxi:** resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto. Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.

! **Recupero del Veicolo fuori strada:** restano a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'immobilizzo durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).

! **Supporto alla compilazione del CAI:** la Prestazione è operante in Italia.

! **Demolizione del Veicolo:** la Prestazione è operante in Italia, a condizione che l'assicurato la richieda entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro e che il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione. La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti. Restano a carico dell'Assicurato:

- gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli riconosciuti in copertura;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

! **Spese d'albergo:** la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.

! **Rientro salma:** la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato. Se la Prestazione comportasse un esborso maggiore rispetto al Massimale previsto, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

! **Abbandono legale del Veicolo:** la Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di Assistenza.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Struttura Organizzativa chiederà all'Assicurato l'invio delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

Assistenza diretta/in convenzione: tutte le Prestazioni sono fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Assicuratore.

Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti altre eventuali compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione della destinazione d'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore. In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

	Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunicano l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.
Obblighi dell'impresa	L'Assicuratore si impegna, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, ad erogare le prestazioni alla presente Assicurazione, consistenti nell'aiuto fornito all'Assicurato in difficoltà a causa dell'immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle singole prestazioni.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario di assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.</p> <p>In tutti i casi, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell'acquisto dell'Assicurazione.</p> <p>In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, il contratto di Assicurazione non è concluso e perfezionato e la copertura assicurativa non ha effetto.</p> <p>Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa continua ad operare per un periodo di tolleranza di 30 giorni successivo alla data di scadenza della rata stessa indicato nel certificato di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza, la copertura assicurativa rimane sospesa e riprende ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza dell'Assicurazione.</p> <p>Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicuratore, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 C.C., può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al versamento del Premio.</p>
Rimborso	Non sono presenti casi in cui il contraente ha diritto al rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che desiderano ricevere Assistenza stradale e alla persona in caso di difficoltà a causa dell'immobilizzo o inutilizzabilità del Veicolo su cui viaggiava in seguito a Sinistro.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 27,27% calcolato sul premio lordo, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti nella misura massima del 15,15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mapfre.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. <p>I reclami dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento
----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. <p>L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p> <p>La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.</p>
Negoziazione assistita	<p>La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) <p>L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

GLOSSARIO	1 di 2
TABELLE DELLE PRESTAZIONI E DEI MASSIMALI	1 di 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 10
Art. 2 Prestazioni	1 di 10
Art. 3 Massimali	5 di 10
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Esclusione di compensazioni alternative	5 di 10
Art. 5 Esclusioni generali	5 di 10
Art. 6 Esclusioni specifiche	6 di 10
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 7 Estensione territoriale	6 di 10
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 8 Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro	6 di 10
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 9 Pagamento del Premio	8 di 10
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione	8 di 10
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 11 Comunicazioni – Elezione di domicilio	8 di 10
Art. 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio	9 di 10
Art. 13 Altre assicurazioni	9 di 10
Art. 14 Rinuncia al diritto di surrogazione	9 di 10
Art. 15 Cessione dei diritti	9 di 10
Art. 16 Prescrizione	9 di 10
Art. 17 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	9 di 10
Art. 18 Foro competente	10 di 10
Art. 19 Clausola broker (valida solo per le polizze intermedie dal broker)	10 di 10
ALLEGATO 1 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1 di 2



GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto, domiciliato in Italia, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione. In particolare, il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso.

Per le prestazioni a beneficio di una persona si intendono le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato.

Assicuratore/MAPFRE ASISTENCIA

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Furto

Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato.

Incendio

Fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante in condizioni di sicurezza.

Incidente Stradale

Qualsiasi evento accidentale accaduto durante la circolazione stradale – quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento – che provochi al Veicolo danni che ne determinino l'immobilizzo immediato oppure ne consentano la marcia in condizioni non di sicurezza o con il rischio di aggravamento del danno.

Massimale

Limite massimo (a seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in ore/giorni o in chilometri), fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY

Il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro, come descritto nelle rispettive coperture.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Struttura Organizzativa

La struttura di MAPFRE ASISTENCIA, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dall'Assicurazione, e che gestisce il contatto con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dall'Assicurazione.

Uscita di Strada

Improvvisa fuoriuscita del Veicolo dalla rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate per cause fortuite.

Valore Commerciale

Il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Veicolo

Autovettura a uso proprio, indicata nel certificato di polizza, destinata al trasporto di persone, immatricolata in Italia, regolarmente assicurata con polizza RCA.

Non sono assicurabili:

a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);



Glossario e Definizioni

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

- b) i veicoli non coperti da polizza di responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, attiva e non sospesa, al momento del Sinistro;
- c) i veicoli in locazione o a noleggio;
- d) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- e) i veicoli d'epoca come disciplinati dal d.lgs. 285/1992;
- f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità;
- h) tutti i veicoli che non rientrano nella definizione di autovettura prevista dal Codice della Strada, a titolo esemplificativo le roulotte, i caravan, i camper, gli autocaravan, i ciclomotori, i motoveicoli, gli autocarri.



TABELLA DELLE PRESTAZIONI E DEI MASSIMALI

L'Assicuratore terrà a proprio carico i costi delle Prestazioni erogate alle condizioni e con i limiti indicati nella sezione "Cosa è assicurato", entro il Massimale indicato nella seguente tabella:

Prestazione	Rif.	Massimale per Sinistro, se non diversamente specificato
Officina mobile	Art.2, punto1	150 €, inclusa la manodopera per il ripristino sul posto dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio
Soccorso stradale	Art.2, punto 2	<p><u>Sinistro in Italia:</u></p> <p>Per la consegna all'officina autorizzata più vicina: nessun Massimale</p> <p>Per la destinazione a scelta dell'Assicurato: 30 km di tragitto (distanza tra il luogo del Sinistro e la destinazione)</p> <p>-----</p> <p><u>Sinistro all'estero:</u></p> <p>consegna all'officina autorizzata o generica più vicina entro il Massimale di 150 €</p> <p>-----</p> <p>Per la manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio: 2 h</p>
Spese di rimessaggio	Art.2, punto 3	72 h entro il Massimale di 50 €
Veicolo sostitutivo	Art.2, punto 4	<p>In caso di Incidente Stradale, fenomeni naturali, Uscita di Strada: max 5 giorni consecutivi</p> <p>In caso di demolizione: max 14 giorni consecutivi</p> <p>-----</p> <p>max 1.200 cc</p>
Invio taxi	Art.2, punto 5	1 corsa entro il Massimale di 50 €
Recupero del Veicolo fuori strada	Art.2, punto 6	200 €
Supporto alla compilazione del CAI	Art.2, punto 7	Nessun Massimale
Demolizione del Veicolo	Art.2, punto 8	Spese di recupero, deposito, cancellazione al P.R.A. e demolizione, coperte senza Massimale
Spese d'albergo	Art.2, punto 9	300 €, con il limite di 100 € a persona per giorno
Rientro salma	Art.2, punto 10	5.000 €
Abbandono legale del Veicolo	Art.2, punto 11	Costi amministrativi, organizzativi ed eventuali spese di trasporto, coperti senza Massimale



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

MAPFRE ASISTENCIA si impegna ad erogare a favore dell'Assicurato le Prestazioni di assistenza stradale e mobilità nonché le Prestazioni di assistenza alla persona alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Assicurazione.

In particolare, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a:

- a) erogare le Prestazioni all'Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di assistenza;
- b) coordinare gli interventi dei fornitori preposti da MAPFRE ASISTENCIA all'assistenza;
- c) garantire che nell'erogazione delle Prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia.

Art. 2 – Prestazioni

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate nella sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, intervento delle forze dell'ordine).

Al verificarsi di un Sinistro, l'Assicuratore si impegna ad eseguire le Prestazioni di seguito specificate, alle condizioni e con i limiti indicati.

Ognuna delle seguenti Prestazioni potrà essere richiesta ed erogata una sola volta per ciascun Sinistro, con il numero massimo di 3 Sinistri per annualità di copertura assicurativa.

Per le Prestazioni aventi ad oggetto il trasporto del Veicolo, qualora si verificassero circostanze non dipendenti dalla Struttura Organizzativa quali ad esempio elevate gestioni delle richieste, fasce serali/notturne o festive, lunghe percorrenze, l'esecuzione delle stesse potrà avvenire con un momentaneo ricovero del Veicolo presso il deposito convenzionato per una successiva consegna del Veicolo stesso.

BOX ESEMPIO:

- 1) A seguito di Sinistro al Veicolo verificatosi il sabato alle ore 20.30 e richiesta della prestazione "Soccorso stradale" alla Struttura Organizzativa, il Veicolo verrà trainato dal luogo di fermo al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione prevista sarà eseguita secondo disponibilità.
- 2) A seguito di Sinistro al Veicolo e richiesta della prestazione "Soccorso stradale" alla Struttura Organizzativa con desiderio da parte dell'Assicurato di destinare il Veicolo presso l'officina di fiducia distante oltre 30 km dal luogo di fermo, il Veicolo verrà trainato dal luogo del Sinistro al deposito convenzionato e la consegna presso la destinazione richiesta sarà eseguita secondo disponibilità.

1) Officina mobile

Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di:

- Incidente Stradale
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico

la Struttura Organizzativa, valutati il tipo e l'entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto sulla base dei fatti rappresentati dall'Assicurato, verificherà la disponibilità di un mezzo di officina mobile nel territorio dove si è verificato l'evento e invierà lo stesso per la riparazione.

Nel caso in cui, durante l'intervento, il mezzo di officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2).

L'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".



In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso sono a carico dell'Assicuratore purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo e comunque entro il Massimale indicato.

Restano a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

2) Soccorso stradale

Qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di:

- Incidente Stradale
- foratura, scoppio, squarcio dello pneumatico
- dissequestro del Veicolo a seguito di Incidente Stradale e lo stesso risulti non marciante
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada

la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente, a scelta dell'Assicurato:

- a) presso l'officina autorizzata della casa costruttrice più vicina al luogo del Sinistro;
- b) al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro il limite indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".

Qualora il Sinistro si verifichi all'estero, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo, alternativamente, alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice oppure officina generica in grado di effettuare la riparazione e l'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".

In caso di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, l'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di manodopera per il ripristino dello stesso purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".

Restano a carico dell'Assicurato:

- **l'eventuale eccedenza chilometrica rispetto ai limiti delle destinazioni previsti e/o del Massimale;**
- **gli eventuali costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;**
- **le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo, fatto salvo il ricorrere dei presupposti della Prestazione "Recupero del Veicolo fuori strada" indicata al punto 6);**
- **i costi relativi alla pulizia del manto stradale o il ripristino del luogo dell'Incidente.**

3) Spese di rimessaggio

Qualora il Veicolo, a seguito della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.

L'Assicuratore sosterrà il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

4) Veicolo sostitutivo

Qualora, in conseguenza di:

- Incidente Stradale
- fenomeni naturali
- Uscita di Strada

il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di erogazione della Prestazione "Demolizione del Veicolo" indicata al punto 8), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, con cilindrata equivalente a quella del Veicolo assicurato e comunque non superiore alla cilindrata indicata nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali", sarà resa



disponibile presso una società di noleggio, durante il suo normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e le modalità applicate della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l'attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore e comunque entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Qualora l'evento si verifichi in Italia, l'Assicuratore terrà inoltre a proprio carico le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l'autovettura a noleggio sia stata ritirata e riconsegnata sul territorio dell'Italia continentale oppure all'interno della stessa isola.

Qualora l'evento si verifichi all'estero:

- la Prestazione sarà operante solo in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), fermi i presupposti richiesti dalla presente Prestazione;
- le spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro sono a carico dell'Assicurato.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e documento di identità, entrambi in corso di validità.

La Prestazione non è operante:

- **per immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **per operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **nel caso in cui l'Assicurato non abbia disponibilità di una carta di credito (da fornire a garanzia dei danni cagionati al veicolo preso a noleggio) o non possa identificare un conducente con almeno 21 anni.**

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

5) Invio taxi

Qualora l'Assicurato, a seguito dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), abbia necessità di un mezzo per:

- ritirare il veicolo sostitutivo erogato dalla Struttura Organizzativa
- ritirare il Veicolo riparato presso l'officina
- seguire il mezzo di soccorso fino all'officina di destinazione

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere una delle mete sopra indicate.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione tra più corse relative allo stesso Sinistro o a più Sinistri.

6) Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora, in conseguenza di Uscita di Strada, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso necessario per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

L'Assicuratore terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".

Restano a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale;
- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'immobilizzo durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).

7) Supporto alla compilazione del CAI

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale, debba procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.



8) Demolizione del Veicolo

La Prestazione è operante in Italia.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incidente Stradale, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285 del 30.04.92 art.103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del Veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del Sinistro ed a condizione che il Valore Commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei sopra indicati documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione, ivi compresi il pagamento di eventuali costi di deposito.

La Prestazione potrà essere erogata solo in assenza di costi amministrativi pendenti.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso.

Restano a carico dell'Assicurato:

- gli eventuali costi di deposito del Veicolo diversi da quelli riconosciuti in copertura;
- le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

9) Spese d'albergo

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Soccorso stradale" indicata al punto 2), il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali". L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

10) Rientro salma

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di Incidente Stradale occorso mentre si trovava a bordo del Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

L'Assicuratore terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale indicato nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali", ancorché siano coinvolti più Assicurati.

Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.



Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

11) Abbandono legale del Veicolo

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora il Valore Commerciale del Veicolo dopo l'Incidente Stradale risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per eseguire la sua riparazione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. L'Assicuratore terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. 3 – Massimali

Le Prestazioni saranno erogate dall'Assicuratore entro i Massimali indicati nella "Tabella delle Prestazioni e dei Massimali".

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Esclusione di compensazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualora l'Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri.

Art. 5 – Esclusioni generali

La copertura assicurativa non opera e le Prestazioni non sono dovute in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) violazione da parte dell'Assicurato o di altri soggetti alla guida del Veicolo (con il consenso dell'Assicurato) delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente o con patente non idonea alla conduzione del Veicolo;
- b) partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi, vandalismo;
- d) qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolga una pluralità di veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti);
- e) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- g) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui egli debba rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida) o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria;
- h) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- i) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- j) frode o possesso illegale del Veicolo;
- k) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- l) trasporto di cose o animali non in conformità a quanto prescritto dal vigente codice della strada applicabile nel luogo di Sinistro;
- m) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- n) uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- o) trasporto di persone in numero superiore o con modalità differenti rispetto a quanto sia previsto dalla legge e a cui il Veicolo sia abilitato.



La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di:

- p) mezzi impiegati ai trasporti speciali, particolari, eccezionali e al trasporto di animali vivi;
- q) circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;

Le Prestazioni non sono altresì fornite in:

- r) tutti i casi in cui le condizioni non permettano un intervento del mezzo di soccorso in sicurezza;
- s) quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ogni caso è escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al Sinistro, ad esempio perdita di opportunità commerciali a causa della indisponibilità del Veicolo per Sinistro.

MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle Prestazioni specificamente previste nel contratto.

MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- t) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- u) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

Art. 6 – Esclusioni specifiche

Le esclusioni specifiche relative alle singole Prestazioni sono indicate nella sezione “Cosa è assicurato”.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 7 – Estensione territoriale

La copertura assicurativa ha validità in Italia e nei seguenti Paesi Europei, **esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi**:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 8 – Modalità per la richiesta di assistenza – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa per la risoluzione della situazione di difficoltà.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di assistenza.



Condizioni di Assicurazione

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia

800 595402

dall'Estero

+39 015 2559510

Oppure inviare un messaggio di testo al seguente numero WhatsApp +39 324 0115802.



L'Assistenza Stradale anche via WhatsApp

Richiedi le prestazioni inviando un messaggio al numero:
+39 324 011 58 02

Oppure scansiona il QR Code



In ogni caso dovrà comunicare:

- targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare assistenza;
- dati completi dell'Assicurato che necessita di assistenza;
- indirizzo del luogo in cui si trova l'Assicurato;
- descrizione del problema tecnico che ha determinato il Sinistro e ogni notizia utile per l'assistenza;
- Prestazioni richieste;
- recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le Prestazioni previste dall'Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di cui all'Allegato 1.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso sarà tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato opportuna documentazione ai fini della verifica della sua residenza.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità, dovuta a cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non limitativo intervento delle forze dell'ordine, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei casi e nei limiti previsti dalla presente Assicurazione. A tal fine, la Struttura Organizzativa chiederà all'Assicurato l'invio, indicandogliene le modalità, delle fatture o ricevute fiscali e di ogni



ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le Prestazioni da parte di fornitori che l'Assicurato abbia reperito autonomamente.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Pagamento del Premio

Il Premio, comprensivo di imposte assicurative, è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione oppure con le diverse modalità indicate nel certificato di polizza.

Il Premio sarà versato dal Contraente a mani dell'intermediario di assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario sui conti correnti separati intestati all'intermediario stesso in tale qualità o attraverso gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla vigente normativa; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In tutti i casi, il pagamento dovrà essere effettuato il giorno stesso dell'acquisto dell'Assicurazione. Il Premio annuale sarà arrotondato all'unità di euro.

L'Assicurazione è stipulata al momento del versamento del Premio e avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno del versamento del Premio.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, il contratto di Assicurazione non è concluso e perfezionato e la copertura assicurativa non ha effetto.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa continua ad operare per un periodo di tolleranza di 30 giorni successivo alla data di scadenza della rata stessa. Alla scadenza del periodo di tolleranza, la copertura assicurativa rimane sospesa e riprende ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicuratore, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 C.C., può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al versamento del Premio.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 10%.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato di polizza, se il Premio è stato pagato, **altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto.**

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto l'Assicurazione cessa automaticamente alla scadenza indicata sul certificato di polizza. La copertura assicurativa sarà in ogni caso operante fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

MAPFRE può formulare una proposta di rinnovo prima della scadenza del contratto, comunicando al Contraente il Premio da pagare. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto mediante il pagamento del Premio, propostogli da MAPFRE, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza.

Il rapporto assicurativo conseguentemente al rinnovo prosegue senza alcuna interruzione della copertura assicurativa per un'ulteriore annualità.

L'Assicurazione, oltre che alla sua scadenza naturale, cessa anticipatamente, senza rimborso del Premio non goduto:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;**
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto totale, Incendio totale o distruzione per danno totale del Veicolo.**

Alternativamente, il Contraente può richiedere la sostituzione del Veicolo assicurato, purché appartenente alla stessa categoria: in questo caso, la copertura assicurativa è trasferita al nuovo Veicolo, ferma la validità e la continuazione della Polizza; tuttavia, **il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo e le informazioni richieste dall'Assicuratore anche per l'eventuale adeguamento del Premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo Veicolo.**

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Comunicazioni – Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e devono essere inviate all'intermediario



di assicurazione al quale è assegnata la Polizza o a MAPFRE ASISTENCIA S.A. (indirizzo PEC: info@cert.mapfreesistencia.it / indirizzo e-mail: info@mapfreesistencia.it).

Le comunicazioni alle quali è tenuta MAPFRE ASISTENCIA S.A. in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 12 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio targa comunicata al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione relativa a un Veicolo adibito ad uso privato; targa reale al momento del Sinistro relativa ad un Veicolo adibito ad uso commerciale) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell'uso del Veicolo, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 10 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato nel caso in cui l'Assicuratore, ove l'aggravamento fosse esistito al momento della stipula, non avrebbe concluso il contratto; ha effetto dopo 15 giorni, se l'Assicuratore si sarebbe limitato a chiedere un premio maggiore.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non erogherà le prestazioni di assistenza nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate.

Art. 13 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all'art. 11 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Art. 14 – Rinuncia al diritto di surrogazione

MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto di surrogazione, previsto ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile in favore dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incidente stradale l'Assicuratore non subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Art. 15 – Cessione dei diritti

L'Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, il contratto di Assicurazione ed i diritti derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 16 – Prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono entro il termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Condizioni di Assicurazione

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

Art. 19 – Clausola Broker (valida solo per le polizze intermedie dal broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'intermediario assicurativo indicato nel certificato di polizza. Tutti i rapporti riguardanti l'Assicurazione saranno gestiti da parte del Broker per conto del Contraente.

Ad eccezione della comunicazione riguardante la cessazione del rapporto assicurativo, che deve necessariamente essere fatta dal Contraente all'Assicuratore, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Broker si intende fatta all'Assicuratore alla stessa data.

Viceversa, ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato all'Assicuratore, si intende fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'accordo di intermediazione ed in conformità all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e 65 del Regolamento IVASS n° 40/2018, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l'Assicurato e rilascio del relativo documento.

ALLEGATO 1 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario;
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate;
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet;
- tramite app di messaggistica;
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo Stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	<p>Potenziali clienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 mesi. <p>Clients</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. <p>Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.</p>
Destinatari	<p>I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile al seguente link <http://www.mapfre-assistance.it/privacy.html>.